

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDI

DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni per le società. (1550) . . .	553
PRESIDENTE . . . . .	553, 554, 555
AMATUCCI . . . . .	553
ARTALE . . . . .	554
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	555

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società (1550).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società.

Poiché è assente l'onorevole Rocchetti, prego l'onorevole Amatucci di riferire in sua vece.

AMATUCCI, *Relatore*. Con il 30 giugno scorso è venuto a scadere il termine, stabilito dalla legge 18 ottobre 1949, n. 768, per la preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro per le costituzioni di società con capitale superiore ai 100 milioni di lire, per gli aumenti di capitale non gratuiti e per le emissioni di obbligazioni delle società stesse, quando superino, nel complesso, l'indicata somma, ovvero si riferiscano a società, le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa.

Con l'attuale disegno di legge, il Ministro del tesoro propone di conservare questo vincolo, per un periodo che va dall'entrata in vigore del presente disegno di legge fino al 30 giugno 1952.

Le ragioni che giustificano il progetto di legge sono evidenti, in quanto non è la prima volta che nel campo legislativo ci troviamo di fronte a provvedimenti affini. Fin dal 1926, infatti, venne adottata una disposizione legislativa della stessa natura, allo scopo di fare affluire il risparmio privato verso determinati settori dell'economia nazionale piuttosto che verso altri, specie quando questi altri settori abbiano uno scopo eminentemente speculativo.

Il disegno di legge in esame non fa che ripetere integralmente la dizione della legge del 1949, scaduta, come ripeto, il 30 giugno 1950. La convenienza di questa legge dal

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1950

punto di vista politico e da quello economico è evidente.

Mi permetto tuttavia di far rilevare che il disegno di legge stabilisce la necessità della autorizzazione preventiva del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, senza indicare alcun rimedio contro la mancata autorizzazione. Invece, sia la legge del 1926 sia quella del 1949 tutelavano il diritto del privato allorché l'autorizzazione veniva negata o veniva accolta solo parzialmente. Infatti la legge del 1926 dava possibilità al privato o alla società di ricorrere avverso il provvedimento negativo del Ministro del tesoro alla IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, e quella del 1949, essendo stato successivamente creato il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, facultava la parte che si ritenesse ingiustamente lesa dalla mancata autorizzazione del Ministro del tesoro a ricorrere a questo Comitato interministeriale. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ripete testualmente le parole della legge del 1949, però mutila la legge stessa, in quanto non ripete la disposizione cui ho ora accennato.

Io, come relatore, non posso né voglio fare di queste mie osservazioni oggetto di uno specifico emendamento, senza prima aver sentito il parere autorevolissimo del rappresentante del Governo e le osservazioni degli altri colleghi. Però, in linea generale, non posso non far notare che la disposizione omessa era quanto mai giusta perché fosse eliminato il sospetto che soltanto l'arbitrio, la volontà o la discrezione del Ministro del tesoro potessero o meno autorizzare la concessione.

Vi è poi una osservazione quanto mai fondamentale: se la legge del 1949 ha cessato di aver vigore il 30 giugno 1950, si è potuto certamente verificare il caso di società commerciali, le quali, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione o dell'assemblea, abbiano già deliberato emissioni di nuove obbligazioni nel periodo successivo al 30 giugno 1950. Allora, non potendosi dare alla legge un valore retroattivo senza ledere il principio fondamentale stabilito dalla nostra legislazione, mi domando quale debba essere la condotta da tenere verso queste società, se simili casi si siano verificati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ARTALE.** Mi dichiaro contrario per diverse considerazioni a tutto il disegno di legge. La prima è la seguente: il disegno di legge parte dalla premessa che, sulla base degli elementi acquisiti nel periodo di appli-

cazione della legge scaduta il 30 giugno 1950 e tenute presenti le limitate disponibilità del risparmio in relazione alle sempre crescenti esigenze sia pubbliche che private, le quali non consentono di lasciare pienamente libero l'impiego del risparmio privato, si ritiene utile e prudente disciplinare ancora le emissioni di azioni e di obbligazioni da parte delle società.

Quindi, in definitiva, lo Stato viene ad assumersi una responsabilità che non può sostenere: quella cioè di dire ai risparmiatori quali siano gli impianti raccomandabili nei quali essi possono investire i propri risparmi; e allora, nel caso che l'iniziativa dovesse essere pregiudizievole per i risparmiatori, questi potrebbero pensare di essere stati tratti in inganno dallo Stato.

La seconda considerazione è di carattere più particolare. Noi abbiamo fatto di tutto per incoraggiare l'industrializzazione del Mezzogiorno. Ora, un provvedimento di questo genere in questo momento, mi pare che possa pregiudicare lo sforzo di industrializzazione del Mezzogiorno. Data la necessità che c'è in questo momento del riarmo, la pubblica Amministrazione sarà portata a vedere con occhio di simpatia quelle iniziative che tendono a questa finalità e queste iniziative non possono svolgersi altro che al Nord, dove già esiste una base e una concentrazione di tutte le industrie pesanti.

D'altra parte, sappiamo per esperienza che nel Mezzogiorno noi già partiamo da una condizione di inferiorità: da noi una iniziativa industriale in questo momento non può avere che un programma a lunga scadenza, mentre solo una iniziativa industriale di pronto investimento e di pronto realizzo può trarre vantaggio da questa legge.

In definitiva, con questo progetto noi veniamo ad accrescere i poteri della burocrazia e quelli di qualche gruppo monopolistico. Infatti, anche se nel progetto di legge si dice che è necessaria l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria, noi tutti sappiamo per esperienza che queste autorizzazioni si risolvono in autorizzazioni date dai funzionari che a questa materia sono preposti.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
BETTIOL GIUSEPPE**

Inoltre, anche il potere di alcuni gruppi monopolistici risulterebbe accresciuto, perché sarebbe possibile a tali gruppi ostacolare il sorgere di concorrenti.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1950

Per tali motivi mi permetto di dissentire dal disegno di legge e chiedo che i colleghi riflettano bene sulla importanza e sulla gravità del provvedimento che ci viene proposto.

D'altra parte non mi spiego perché esso sia venuto alla nostra Commissione. Il suo profilo giuridico è del tutto limitato, mentre ha grande rilievo la sua importanza e la sua ripercussione economica. Ritengo, in ogni modo, che sia necessario il parere della Commissione dell'industria per esaminare il lato economico del provvedimento, mentre il nostro esame dovrebbe limitarsi al lato giuridico formale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io ritengo che in una materia di questo genere sia necessario sentire il parere della Commissione finanze e tesoro e della Commissione dell'industria. È vero che il provvedimento ha dei riflessi giuridici che attengono direttamente al Ministero della giustizia, ma la sostanza della materia ha vaste ripercussioni economiche, industriali e finanziarie. Tanto più che questo disegno di legge non costituisce una proroga della legge del 1949, già scaduta, bensì un rinnovamento parziale dell'articolo 1 della legge del 1949. È opportuno che su questa materia la discussione sia ampia, in modo che tutte le questioni che possano sorgere siano illuminate e discusse.

Non entro quindi nel vivo della discussione affrontata dall'onorevole Artale per quanto riguarda il congegno di questo disegno di legge, ma mi riferisco solo a quello che ha detto l'onorevole Amatucci. Il disegno di legge riproduce parzialmente la legge del 1949, n. 768, che constava di due articoli. L'articolo 1 si trova riprodotto integralmente; dell'articolo 2, invece, non si fa menzione. Questo articolo 2 diceva: « Se il Ministro del tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione di cui all'articolo 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio, con motivata relazione, della quale sarà inviata copia al Ministero dell'industria e commercio. In tal caso sull'istanza provvede il Comitato predetto ».

Quindi, questo articolo 2 prevedeva la possibilità nel caso di rifiuto di autorizzazione da parte del Ministro del tesoro di una remissione degli atti al Comitato interministeriale del Credito e del risparmio, perché si pronunciasse.

Io ritengo che la mancata riconferma in questo disegno di legge dell'articolo 2 della legge del 1949 abbia la sua ragione d'essere. Personalmente non sono favorevole a questo slittamento di responsabilità. Costituzionalmente chi risponde degli atti è il Ministro. Il Comitato interministeriale del credito non ha una propria responsabilità. Evidentemente mi pare necessario che in una materia così delicata di costituzione di nuove società con capitale superiore ai 100 milioni o di aumento del capitale di società già costituite, non sia esclusivamente il Ministro del tesoro a decidere ma debba richiedersi un parere preventivo del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Se fosse accettata questa procedura, mi sembra che, di riflesso, dovrebbe anche essere modificato l'articolo 1 del disegno di legge che stabilisce la competenza del Ministro del tesoro « di concerto » col Ministro dell'industria. Io personalmente sono contrario, finché è possibile, a tutti i provvedimenti « di concerto », perché sono i più idonei a creare lo sconcerto o per lo meno a prolungare il tempo della decisione. Ma rilevo che in questa materia se l'intervento dello Stato ha una ragione d'essere, essa deve ricercarsi nei rapporti tra finanza pubblica e finanza privata, tra esigenze dei servizi pubblici ed esigenze di economia puramente privata; e il tutto si ripercuote sulla economia pubblica. Allora chi deve intervenire è esclusivamente il Ministro del tesoro, udito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, del quale fa parte anche il Ministro dell'industria e commercio.

Per queste ragioni ritengo che l'esame di questo disegno di legge debba essere sospeso ed il disegno stesso debba essere demandato alla Commissione finanze e tesoro e a quella dell'industria e commercio, perché lo esaminino nel suo contenuto e anche nella sua durata, potendo anche manifestarsi la opportunità di modificare il termine di due anni.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione concordi nel ritenere opportuno di chiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge sia deferito per l'esame alla Commissione finanze e tesoro.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10.**